



DETERMINAZIONE DEL SINDACO

OGGETTO: Conferimento incarico Consulente del Sindaco a titolo gratuito ai sensi dell'art. 14 L.R. 7/1992 e ss.mm.ii.

L'anno duemiladiciassette, il giorno 7 del mese di LUG. 2017, in Canicattì, nella sede del Palazzo di Città, l'avv. Ettore Di Ventura, Sindaco del Comune, in virtù della competenza che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26/08/1992, n. 7, per tutte le materie non attribuite agli altri organi del Comune, ha adottato la presente determinazione.

IL SINDACO

Premesso che:

la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha introdotto la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni e/o consulenti;

Rilevato che:

l'art. 14 della L. R. n. 7/1992 consente al Sindaco di conferire incarichi a tempo determinato, non costituenti rapporto di pubblico impiego, a consulenti esterni dotati di adeguata professionalità, per essere coadiuvato nell'espletamento di attività connesse con le materie di propria competenza;

Atteso

che lo scrivente Sindaco ritiene utile avvalersi dell'apporto professionale gratuito di un consulente relativamente all'organizzazione di eventi artistici che questo Ente, secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione qui allegato, stante la necessità e l'opportunità di organizzare un articolato programma di manifestazioni che possa essere appetibile alle diverse fasce della popolazione;

Rilevata:

la volontà dell'Amministrazione di valorizzare il merito e l'eccellenza, con l'intento di promozione della cultura del valore e della qualità;

Dato atto che:

in nessun caso l'incarico in esame potrà costituire rapporto di pubblico impiego né potrà essere trasformato in rapporto di lavoro subordinato;

Evidenziato che:

- o l'incarico in esame presuppone un rapporto basato sul piano fiduciario e collegato al mandato del Sindaco, che trova fondamento in precipua norma ordinamentale della legislazione regionale;
- o nell'ambito della prerogativa che attribuisce alla Regione Siciliana legislazione esclusiva (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative è stata emanata la L. R. n. 7/1992, che, all'art. 14, come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, dall'art. 6 della L.R. n. 41/1996 e, in ultimo, dall'art. 48 della L.R. n. 6/1997, attribuisce al Sindaco, per l'espletamento di attività connesse con le materie di sua competenza, la possibilità di conferire incarichi a tempo determinato a consulenti estranei all'Amministrazione, senza l'instaurazione di alcun rapporto di pubblico impiego;
- o il numero degli incarichi da conferire è rapportato alla popolazione residente nel territorio comunale, che per i Comuni con popolazione da 30.000 a 250.000 è di n. 3 (tre), nella cui fattispecie rientra il Comune di Canicattì;

- o tale limite non è ovviamente operativo nell'ipotesi di incarico conferito a titolo gratuito;
- o i consulenti nominati devono essere in possesso di documentata attività professionale, con obbligo di ampia motivazione nel caso in cui sia carente il requisito culturale della laurea ;
- o il Sindaco, pertanto, al quale spettano oltre i precipui compiti appositamente attribuiti dalla legge anche quelli che per legge e statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza del Consiglio Comunale, della Giunta municipale, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti, ha la facoltà, per l'attuazione del proprio programma di governo, di cui risponde direttamente nei confronti dei cittadini, di nominare consulenti di specifica competenza;

Considerato necessario individuare un soggetto qualificato, ai sensi dell'art. 14 della L. R. n.7/1992, al fine di meglio poter affrontare le relative specifiche problematiche sopra indicate; Ritenuto di individuare Luca Mannarà, nato a Enna il 15/07/1989, in qualità di consulente nelle suddette materie, stante il possesso di particolari e peculiari competenze negli ambiti sopra indicati acquisite durante le varie iniziative organizzate, menzionate nel C.V.;

Considerato che lo stesso ha manifestato la propria disponibilità ad accettare, a titolo gratuito, l'incarico in questione, al fine di mettere la sua competenza ed esperienza professionale a servizio del Comune;

Evidenziato che l'incarico ha una durata di un anno, fermo restando la possibilità di revoca fra le parti;

Visto il curriculum vitae, presentato da Luca Mannarà, depositato agli atti, dal quale si evince che lo stesso risulta essere in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle suddette attività;

Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione relativa all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 8 aprì le 2013, n. 39 ;

Visto l'art. 14 della L. R. n. 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 ;

Visto il vigente OREL e le relative norme di esecuzione,

DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Conferire, per anni 1 (uno), in ragione delle motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art. 14 della L. R. n. 7/1992, l'incarico a tempo determinato di Consulente del Sindaco, nelle materie in premessa richiamate, al sig. Luca Mannarà, nato a Enna il 15/07/1989, con decorrenza dalla data di accettazione dello stesso.
2. Dare atto che l'incarico, che si svolgerà secondo le modalità stabilite nello schema di convenzione qui allegato, è a titolo gratuito e il consulente non potrà pretendere alcunché a titolo di compenso o rimborso spese.
3. Autorizzare il consulente a visionare documenti ed atti dell'Ente, nonché a chiedere ai dipendenti informazioni che siano di interesse per l'espletamento dell'incarico.
4. Dare atto che non sussistono nei confronti del soggetto incaricato condizioni ostative all'assunzione dell'incarico.
5. Dare atto, altresì, che nessun onere finanziario discende dal presente provvedimento a carico del bilancio comunale.
6. Disporre la pubblicazione del presente atto, nei modi e forme di legge, nonché notificare il presente provvedimento al consulente incaricato ed inviare lo stesso al Segretario generale, ai Dirigenti e ai Responsabili di P.O.

Canicattì _____

14 LUG. 2017



Il Sindaco
Ettore *gob. Di Ventura*

DISCIPLINARE

per l'incarico di consulente a titolo gratuito

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____, le parti, come di seguito costituite:

1. L'avv. Ettore Di Ventura, nato a Canicattì il 26 Luglio 1971, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Canicattì (Ag), avente codice fiscale DVNTTR71L26B602C, domiciliato per la carica in Canicattì (Ag) presso il Palazzo Municipale sito in Corso Umberto I, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo.

2. il signor Luca Mannarà, nato a Enna il 15/07/1989, residente a Canicattì in V.F.Morvillo n.1 C.F.MNNLCU89L15C342V;

premesso che con determinazione sindacale n. _____ del _____ è stato affidato al sig. Luca Mannarà, l'incarico di consulente, a titolo gratuito, per le materie meglio specificate nella determinazione medesima e nel presente disciplinare;

si conviene e stipula quanto appresso:

Art. 1 - Affidamento e oggetto dell'incarico

Il Comune di Canicattì (Ag), rappresentato come sopra, affida al sig. Luca Mannarà, sopra meglio generalizzato e che nel proseguo sarà indicato solamente "consulente", che accetta l'incarico di consulente a titolo gratuito in manifestazioni di natura ricreativa e artistica.

Art. 2 - Durata dell'incarico. Modifiche alla convenzione. Recesso.

L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare e prosegue per anni 1 (uno) salvo risoluzione anticipata.

Il Comune di Canicattì (Ag) si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento senza alcun preavviso, comunicando però all'interessato, per iscritto, la relativa motivazione.

Nel caso in cui il consulente intenda recedere dal contratto dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco del Comune, con un preavviso di almeno dieci giorni.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Art. 3 - Modalità di espletamento dell'incarico. Obblighi delle parti

Il consulente si impegna a svolgere l'incarico affidatogli con competenza e professionalità, nonché a produrre, ove richiesto dal Sindaco, periodiche relazioni sull'attività svolta.

Il rapporto qui costituito deve intendersi a tutti gli effetti senza vincolo di subordinazione. Lo stesso non costituisce né fa nascere alcun rapporto di pubblico impiego.

Il consulente, nell'esercizio della sua attività, è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.). È altresì tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dell'incarico. Egli potrà accedere agli uffici i cui compiti istituzionali abbiano attinenza alle specifiche attività di cui sopra, nonché visionare documenti ed atti dell'Ente, a chiedere ai dipendenti informazioni che siano di interesse per l'espletamento dell'incarico.

Art. 4 - Responsabilità

Il consulente solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa all'incarico affidato.

Eventuali sinistri che il consulente dovesse subire nei locali comunali per l'esercizio della sua attività rimangono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 – Compensi

Resta espressamente inteso e convenuto che tutte le attività e le funzioni che il consulente andrà a prestare, in forza del presente incarico, sono rese a titolo gratuito.

Art. 6 - Cause di risoluzione anticipata

Causano la risoluzione anticipata del rapporto, accertate gravi inadempienze, debitamente contestate dall'Amministrazione con espressa diffida ad adempiere con assegnazione di termine.

Qualora il consulente, a giudizio motivato dell'Amministrazione, non ottemperi anche solo a parte dell'incarico, l'Amministrazione ha facoltà di pronunciare la risoluzione dell'incarico medesimo e rimanere libera da ogni impegno qui assunto.

Art. 7 - Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile. Il foro competente per eventuali controversie è quello di Agrigento.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Per il Comune di Canicatti

Il Consulente incaricato

Il Sindaco
Avv. Ettore Di Ventura